

CIRCOLARE N. 20/2013

Torino, 12 maggio 2013

Oggetto: I CORRETTI LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE

Ormai da tempo il limite di uso del contante, unitamente alle normative antiriciclaggio, è divenuto un problema per aziende e privati, non solo per la frequenza con la quale i limiti sono stati modificati ma anche perché a diverse causali corrispondono diversi limiti.

È degli ultimi giorni un'ulteriore limitazione introdotta da Banca Italia agli operatori finanziari nell'ambito della lotta al riciclaggio e terrorismo: l'uso delle banconote di grande taglio, ovvero i tagli da €200 e €500 (banconote da considerarsi "a rischio"), per movimentazioni superiori ai €2.500.

Riteniamo opportuno riepilogare di seguito lo stato attuale dei fatti distinguendo i limiti nell'uso del contante dai limiti imposti dalla norma antiriciclaggio.

IMPORTO LIMITE	NORMA DI RIFERIMENTO	CASISTICA	QUANSO SI APPLICA	LIMITAZIONE DEL CONTANTE/ ANTIRICICLAGGIO
1.000,00	Art.47, D.Lgs. n.231/07	Trasferimento di contanti tra privati	Sempre	Limitazione del contante
2.500,00	Prov. Banca d'Italia del 3/4/12	Adeguate verifica della clientela per gli operatori finanziari	Quando per raggiungere importi superiori a 2.500 si usino banconote da 200 o 500 euro	Antiriciclaggio
10.000,00	Art.3, L. n.196/08	In caso di entrata od uscita del denaro dallo Stato	Ogni qual volta si entri o esca dal paese con denaro contante, al raggiungimento del limite si dovrà effettuare apposita dichiarazione in dogana	Limitazione del contante
15.000,00	Art.15, D.Lgs. n.231/07	Adeguate verifica della clientela per gli operatori finanziari		Antiriciclaggio

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI
